

STATUTO

HUMANITAS SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSICOVETERE PZ FRAZIONE
BARRICELLE SNC

Numero REA: PZ - 144979

Codice fiscale: 01931230765

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

all'atto repertorio n.3571

raccolta n.2313

STATUTO DELLA SOCIETA'

"HUMANITAS SERVIZI S.R.L.IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIAZIONE

ARTICOLO 1. Denominazione sociale

1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2463, 2470 codice civile e del Decreto Legislativo 155/2006 una società a responsabilità limitata impresa sociale, sotto la seguente denominazione: "HUMANITAS SERVIZI S.R.L.- IMPRESA SOCIALE".

ARTICOLO 2. Sede sociale

2.1 La società ha sede legale in Marsicovetere (PZ) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

2.2. La società potrà istituire sedi secondarie, uffici amministrativi ed operativi nel territorio nazionale e all'estero. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3. Oggetto sociale

La società, retta dai principi della utilità e finalità sociale, non ha fini di lucro, nè diretto, nè indiretto (art. 3 D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155) ed è costituita per un migliore e più efficace raggiungimento di parte degli scopi statuari della Pubblica Assistenza Protezione Civile Val d'Agri. La stessa, in particolare, esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale e, come tale, è diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 2 D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155). Essa ha per oggetto come attività principale ex art. 2 del Decreto Legislativo n. 155/2006, l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001; l'assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, l'assistenza socio - sanitaria ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001; inoltre, ha per oggetto:

1. la realizzazione di centri e servizi per l'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
2. attività dirette alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004 n. 308;
3. attività dirette alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, ai sensi del Codice dei beni culturali e

del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;

4. lo svolgimento di servizi di turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

5. la costituzione e la gestione di centri di formazione universitaria e post-universitaria;

6. la ricerca e l'erogazione di servizi culturali;

7. la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

8. la consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa la gestione della sorveglianza sanitaria;

9. la produzione di servizi strumentali alle imprese sociali;

10. l'attività di progettazione e consulenza anche in ambito europeo;

11. l'attività di sviluppo e gestione di strutture ricettive finalizzate all'ecoturismo.

Pertanto si propone di svolgere le seguenti attività:

1. la gestione di servizi di trasporto e di soccorso sanitario;

2. la costituzione e la gestione di strutture residenziali e semi residenziali e di servizi anche domiciliari per l'assistenza a persone diversamente abili;

3. la costituzione e la gestione di strutture residenziali e semi residenziali e di servizi anche domiciliari per l'assistenza a persone anziane in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;

4. la gestione di strutture sanitarie per accertamenti specialistici, diagnostici e strumentali anche in forma di ricovero;

5. la gestione di nidi d'infanzia, asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie primarie e secondarie;

6. la costituzione e la gestione di strutture residenziali e semi residenziali e di servizi per l'assistenza a persone immigrate;

7. la realizzazione e la gestione di centri e strutture per attività sportive;

8. lo svolgimento di attività agricole e di manutenzione del verde;

9. lo svolgimento di attività di manutenzione edilizia;

10. la costituzione e gestione di centri e strutture per le attività formative;

11. lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche nonchè fornire consulenza per la predisposizione di studi di fattibilità per interventi di formazione a distanza e gestione dei servizi per la loro erogazione;

12. l'organizzazione di eventi per la promozione e diffusione

dei risultati di attività di ricerca nonché di attività formative;

13. la progettazione e lo sviluppo network;

14. la realizzazione di strumenti editoriali funzionali alla diffusione dei risultati delle attività formative e di ricerca;

15. la promozione e gestione marchi.

La società, per il raggiungimento delle finalità statutarie, potrà compiere tutte le attività correlate e complementari a quelle precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento nonché ricevere in locazione e/o in comodato gratuito beni mobili ed immobili che dovranno essere gestiti in conformità con quanto stabilito dai rispettivi contratti. È espressamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio prevalente di tutte le attività previste dalla legge 197/2006, è vietata la distribuzione anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

La società potrà promuovere la costituzione o la partecipazione a consorzi, associazioni, raggruppamenti di imprese o fondazioni nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi compresi società di capitali strumentali a dette strutture; promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici e privati; promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese e consorzi anche costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 del codice civile ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a terzi e al pubblico.

La Società potrà, comunque, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché l'attività finanziaria strettamente collegata o strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società, infine, sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, con Banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa nel bilancio.

Sono tassativamente escluse:

- 1) le attività professionali riservate, nonché ogni attività per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 (intermediazione mobiliare professionale nei confronti del pubblico) e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.4 comma secondo della legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito della compagine sociale, ai sensi di quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto 27 settembre 1991.

ARTICOLO 4. Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2049 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci.

ARTICOLO 5. Domiciliazione

5.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene i rapporti societari è quello risultante dal libro dei soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto attiene i rapporti societari, è quello risultante all'atto della loro nomina.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI

ARTICOLO 6. Capitale sociale

6.01 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote a norma di legge.

6.2 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con rapporti in natura di crediti e beni. In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2464 del codice civile possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

6.3 La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. Il socio unico diventa responsabile illimitatamente quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 del Codice Civile.

ARTICOLO 7. Versamenti e finanziamenti dei soci

7.1 I soci, d'accordo con l'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza

diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

7.2 I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere versati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

7.3 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società di considerano infruttiferi.

7.4 Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

ARTICOLO 8. Aumento e riduzione del capitale sociale

8.1 Per le decisioni di aumento e riduzione di capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

8.2 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

8.3 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine superiore a 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

8.4 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento di capitale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci sia per opzione sia per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento di capitale sociale non lo escluda.

8.5 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8.6 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, 2° comma del codice civile in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ARTICOLO 9. Titoli di debito

9.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

9.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, 2° comma del codice civile.

9.3 La decisione di emettere titoli di debito deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

Tali condizioni e modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

9.4 In caso di successiva circolazione del titolo, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

9.5 I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo della emissione, il valore nominale di ciascuno titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'even-

tuale prospetto informativo;

- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

9.6 I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- alla nomina e revoca del rappresentante comune;
- alle modifiche delle condizioni di prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- sugli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

9.7 L'assemblea dei possessori dei titoli di debito è convocata dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario o quando è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione mediante qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso telefax e posta elettronica, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

9.8 Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

9.9 La società per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti non può partecipare alle delibere dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito.

9.10 All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

9.11 I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

9.12 La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel registro delle imprese.

ARTICOLO 10. Quote sociali

10.1 Le quote di partecipazione di ciascun socio sono determinate in misura proporzionale al conferimento effettuato.

10.2 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili.

10.3 I particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

10.4 Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti di cui al terzo comma non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in

capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale sia a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

10.5 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

10.6 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

ARTICOLO 11. Trasferimento delle quote di partecipazione sociale

11.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina dettata al fine di tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

11.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale sociale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione e/o prelazione ad essa pertinenti.

11.3 Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi inter vivos concernenti o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

11.4 In caso di trasferimento di partecipazioni, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

11.5 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del sfiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

11.6 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi sopra individuati.

11.7 Se sussiste concorso tra più richiedenti ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler bene-

ficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta

rinuncia all'accrescimento quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato si rientra nella previsione del comma precedente.

11.8 Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata tramite l'organo amministrativo, agli altri soci, la volontà di cessione, evidenziando il numero delle quote che intende cedere ed il prezzo richiesto e le modalità ed i termini del pagamento.

11.9 Entro 15 (giorni) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

11.10 Entro quest'ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente stesso per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

11.11 Non è sottoposto a limitazioni o formalità il trasferimento delle quote effettuato previa espressa rinuncia di tutti i soci al loro diritto di prelazione, o previa loro espressa accondiscendenza al trasferimento stesso a favore dell'acquirente, anche se non socio della società.

ARTICOLO 12. Recesso

12.1 Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue partecipazioni nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

12.2 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

12.3 In detta raccomandata devono essere indicati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercita-

to.

12.4 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

12.5 Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

ARTICOLO 13. Liquidazione delle partecipazioni

13.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 11 e 12 che precedono, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, ove nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi dell' articolo 12 del presente statuto.

13.2 Al fine della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

13.3 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

13.4 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

13.5 Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

13.6 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell' articolo 2484, comma n. 5 del codice civile.

SOCI - ASSEMBLEA - ORGANI SOCIETARI

ARTICOLO 14. Ammissione dei soci

14.1 A norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 155/2006, le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

A tal fine è attribuita all'istante la facoltà di investire l'assemblea dei soci dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione.

14.2 Hanno diritto di intervenire alle assemblee i titolari di quote regolarmente iscritti sul libro dei soci.

14.3 Possono essere soci:

- Enti ed organizzazioni che fanno richiesta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Non è ammessa più di una delega per socio.

ARTICOLO 15. Assemblea

15.1 L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, preso in conformità dalla legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in territorio nazionale.

15.2 All'assemblea, per questioni complesse e ogni qualvolta sia necessario, può partecipare il Presidente della Pubblica Assistenza senza diritto al voto.

ARTICOLO 16. Convocazione assemblea

16.1 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite fax o messaggio di posta elettronica.

16.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato per sottoscritto per presa visione dal destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti.

16.4 La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta quando ne è fatta richiesta ai sensi di legge.

ARTICOLO 17. Presidenza dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

17.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa.

17.3 Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

ARTICOLO 18. Deliberazioni dell'assemblea

18.1 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano salve, comunque, altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono certe specifiche maggioranze.

DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 19. Organo amministrativo

19.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dalla Pubblica Assistenza Protezione Civile Val d'Agri e possono far parte

dell'organo amministrativo i membri del Consiglio Direttivo e

degli altri Organismi della stessa Associazione che abbiano svolto almeno un mandato con un ruolo dirigenziale in un'associazione di volontariato legge n. 266/1991 di carattere nazionale e che abbiano principi di onorabilità.

19.2 Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

19.3 L'assemblea delibera sulla composizione dell'Organo Amministrativo e provvede alla nomina degli amministratori, i quali possono essere anche non soci.

19.4 Il Presidente o l'Amministratore Unico possono prendere accordi con altre Imprese Sociali o Onlus per la reciproca collaborazione operativa, tecnica ed assistenziale.

19.5 L'Assemblea potrà nominare altresì il Direttore.

ARTICOLO 20. Requisiti degli amministratori

20.1 Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministratore devono avere a norma dell'articolo 8 del D.Lgs. 155/06, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalente sostanziale.

II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore o direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto I) del presente articolo lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo precedente con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostitutivo dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dai soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto I) di questo articolo.

La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalla lettera c) e d) del punto I).

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto I), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o direttore generale sono ricoperte da persone:

a) di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dall'organo sociale che procede alla nomina.

IV. Il nominato a cariche, comunque denominate, di amministratore o direttore generale deve rispettare, coltivare e difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiarazione in cui si impegna:

a) a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica ad assicurare che la responsabilità verso i cittadini prevalga sempre nei confronti di qualsiasi altra;

b) a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;

c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;

d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione;

e) a non accettare privilegi o favori che possano condizionare la sua autonomia o la sua credibilità professionale.

20.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

20.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 21. Poteri degli organi amministrativi

21.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il preventivo parere favorevole dell'assemblea dei soci fatte salve le specificazioni e/o limitazioni previste all'atto della nomina.

21.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto all'assemblea.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega ai sensi di legge.

ARTICOLO 22. Rappresentanza della società

22.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano: in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente o, nei limiti della delega a ciascun Consigliere delegato con firma tra loro disgiunta ed in caso di nomina dell'amministratore unico a quest'ultimo, salvo - in ogni caso - diversa determinazione dell'assemblea.

L'organo amministratore, nell'ambito della propria competenza, può nominare procuratori "ad negozia" per determinati atti o categorie di atti, procuratori speciali e direttori.

ARTICOLO 23. Riunioni del Consiglio di amministrazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato. La convocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione scritta almeno tre giorni liberi prima, da inviarsi al domicilio di ciascun consigliere con fax o posta elettronica.

ARTICOLO 24. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

24.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.

ARTICOLO 25. Compenso amministratori

25.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

25.2 Le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 26. Impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione

26.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti

dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

ARTICOLO 27. Organo di controllo.

27.1 Qualora ne sussistesse l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina un sindaco che potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. All'organo di controllo si applicano, comunque, le norme all'uopo previste dalle norme vigenti in materia.

27.2 Coloro che saranno eletti alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per gli amministratori.

BILANCIO DI ESERCIZIO ED UTILI

ARTICOLO 28. Esercizio Sociale

28.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto a norma di legge.

28.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

28.4 Detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla sopraddeita chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 29. Distribuzione degli utili

29.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' fatto, in ogni caso, espresso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui all'articolo 3, comma 2 del D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ.

ARTICOLO 30. 30.1 L'organo amministrativo adotterà i regolamenti più opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'Art. 12 del DLgs n. 155/2006.

30.2 I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità: partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale e organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

30.3 I destinatari dell'attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della

qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di spunti propositivi.

30.4 Per tutto quello non espressamente previsto si rimanda alla disciplina legislativa.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 Scioglimento

31.1 In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

31.2 Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, dovrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad Enti con finalità analoghe a quella della Pubblica Assistenza Protezione Civile Val d'Agri.

ARTICOLO 32. Controversie

32.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosso da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro il sindaco, ove nominato, da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovranno essere oggetto di tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Avellino, con gli effetti previsti dagli Artt. 38 e seguenti di DLgs 5/2003.

32.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

32.3 Per quanto non previsto, si applicano, le disposizioni di Legge in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs del 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 33. Norma di rinvio

33.1 Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to: Lizza Carmine - D'Argenio Tommasina - Carmen Maria Casale notaio.

[illegible]